

Edizione 1º gennaio 2022

CONDIZIONI COMPLEMENTARI D'ASSICURAZIONE (CCA)

I Generalità

- 1 Oggetto dell'assicurazione
- 1.1 L'assicurazione Indennità giornaliera LCA è un'assicurazione supplementare nell'ambito delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) dell'Atupri Assicurazione della salute SA (nel prosieguo denominata Atupri) per le assicurazioni supplementari secondo la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- 1.2 L'assicurazione Indennità giornaliera LCA copre la perdita di guadagno dimostrata, fino a concorrenza dell'indennità giornaliera assicurata, in seguito ad incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio.
- 2 Indennità giornaliera per malattia e infortunio
- 2.1 La copertura assicurativa può essere stipulata a scelta per i rischi di malattia e/o infortunio.
- 2.2 In tale contesto sono possibili le seguenti varianti:
 a) Al massimo 365 giorni civili per una o più malattie,
 risp. infortuni nel corso di 540 giorni consecutivi.

b) Al massimo 730 giorni civili per una o più malattie, risp. infortuni nel corso di 900 giorni consecutivi.

3 Assicurazioni ammesse

In caso di stipulazione di una nuova assicurazione, bisogna assicurare un'indennità minima di CHF 30.–, il massimo ammonta a CHF 300.–.

4 Assicurazione indicizzata

- 4.1 L'assicurazione Indennità giornaliera LCA può essere stipulata a scelta con o senza indicizzazione. Atupri si basa in tale contesto sulle modifiche dell'indice normale di salario calcolato dal competente ufficio federale. L'indicizzazione avviene soltanto a partire da un'indennità giornaliera superiore a CHF 50.–.
- 4.2 Nell'assicurazione Indennità giornaliera indicizzata, l'indennità giornaliera aumenta di volta in volta per il 1° gennaio dell'anno seguente, nell'ambito dell' evoluzione dell'ultimo indice pubblicato secondo il

Vogliate conservare questi documenti insieme alla polizza d'assicurazione



- capoverso 1. L'aumento viene arrotondato al franco intero superiore.
- 4.3 L'indicizzazione avviene fino ai 45 anni d'età compiuti della persona assicurata. Dopo il raggiungimento di questo limite, l'assicurazione Indennità giornaliera esistente prosegue senza indicizzazione.

4a Fasce d'età

La tariffa del premio presenta varie fasce d'età ai sensi dell'art. 24.2 delle CGA. Il premio varia all'inizio dell'anno in cui viene raggiunta l'età seguente: 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56 e 61.

II Rapporto assicurativo

5 Trasformazione dell'assicurazione

- 5.1 Se il termine di attesa corrisponde al diritto di proseguimento del pagamento del salario precedente e fissato contrattualmente, i dipendenti possono
 - a) In caso di modifica del contratto di lavoro, adeguare il termine di attesa per la durata del proseguimento del pagamento del salario oppure.
 - b) In caso d'inizio di un'attività professionale lucrativa indipendente, ridurre il termine di attesa a 30 giorni. In caso di disoccupazione le persone assicurate possono trasformare la loro assicurazione Indennità giornaliera esistente, per lo stesso importo e indipendentemente dallo stato di salute, in un'assicurazione con 30 giorni di periodo di attesa. Le domande devono essere inoltrate entro 3 mesi dalla data del diritto alla modifica. Entro questo termine l'adeguamento del termine di attesa viene accordato senza tener conto dello stato di salute.
- 5.2 Le persone assicurate che gestiscono un'economia domestica propria e non hanno ancora compiuto i 70 anni d'età, possono trasformare l'assicurazione Indennità giornaliera LCA entro 3 mesi dalla cessazione della loro attività lucrativa, a prescindere dal loro stato di salute e nei limiti del premio precedente, in un'assicurazione Indennità giornaliera per economia domestica fino ad un importo massimo di CHF 100.– al giorno, rispettivamente di CHF 50.– al giorno in età AVS.

6 Riduzione, disdetta e estinzione dell'assicurazione

- 6.1 In deroga alle disposizioni sulla disdetta secondo l'articolo 16 delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), in caso di presumibile sovrindennizzo permanente, la persona assicurata e Atupri possono ridurre per iscritto l'esistente assicurazione Indennità giornaliera per la fine di un mese. Il requisito di forma scritta è soddisfatto anche se i documenti sono disponibili come e-mail o in altra forma che ne consenta la prova testuale.
- 6.2 In caso di passaggio nell'assicurazione Indennità giornaliera di un datore di lavoro, la persona assicurata può disdire l'assicurazione per iscritto per la fine di un mese. Il requisito di forma scritta è soddisfatto anche se i documenti sono disponibili come e-mail o in altra forma che ne consenta la prova testuale.
- 6.3 L'assicurazione Indennità giornaliera LCA si estingue

- automaticamente al raggiungimento della durata massima delle prestazioni oppure in caso di cessazione dell'attività lucrativa.
- 6.4 Le persone assicurate che mantengono un'attività lucrativa oltre l'età AVS e continuano a lavorare a tempo pieno, possono mantenere, su richiesta, l'esistente copertura assicurativa fino al compimento dei 70 anni d'età. L'assicurazione si estingue al più tardi in tale momento.

III Prestazioni

7 Premesse delle prestazioni

Il diritto alle prestazioni esiste in caso di perdita di guadagno dimostrata ed a partire da un'incapacità lavorativa di almeno il 25%. C'è incapacità lavorativa quando una persona assicurata, in seguito a malattia o infortunio, è temporaneamente o permanentemente incapace di esercitare la sua professione o un'altra attività lucrativa appropriata. Un'altra attività lucrativa è considerata appropriata quando è conforme alle conoscenze, alle capacità ed alla posizione della persona assicurata.

8 Dovere di riduzione del danno

- 8.1 Una persona divenuta inabile al lavoro nella sua professione originaria è tenuta entro 6 mesi a cercare lavoro in un altro ramo professionale oppure ad annunciarsi all' assicurazione contro l'invalidità oppure a quella contro la disoccupazione.
- 8.2 Se la rimanente capacità lavorativa non viene impiegata, il calcolo dell'indennità giornaliera avviene tenuto conto della stessa.
- 8.3 Se si omette l'annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione, rispettivamente a quella contro l'invalidità, il calcolo dell'indennità giornaliera avviene tenuto conto delle prestazioni che tali assicurazioni corrisponderebbero.

9 Obblighi in caso di sinistro

- 9.1 La persona assicurata deve annunciare all'Atupri la sua incapacità lavorativa al più tardi entro 5 giorni dalla decorrenza del periodo di differimento convenuto. Entro ulteriori 3 giorni deve essere inviato un attestato d'incapacità lavorativa rilasciato dal medico o dal chiropratico.
- 9.2 In caso di invio tardivo, il diritto all'indennità giornaliera assicurata esiste al più presto a partire dalla ricezione del certificato medico. L'invio tardivo è trascurabile se la persona assicurata prova che questo ritardo non ha avuto alcun influsso sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni dovute o se, in considerazione delle circostanze, l'invio tardivo debba considerarsi non imputabile a colpa.
- 9.3 La persona assicurata non può impedire la privazione delle prestazioni dell'assicurazione Indennità giornaliera tramite la rinuncia alla prestazione.
- 9.4 Alla conclusione dell'incapacità lavorativa oppure in caso di modifica del grado d'incapacità lavorativa, si deve immediatamente inviare all'Atupri una conferma del grado e della durata dell'incapacità lavorativa.

10 Periodi di differimento ed inizio delle prestazioni

- 10.1 Il periodo di differimento può essere scelto di 3, 7, 14,21, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 270 o 360 giorni.
- 10.2 Il diritto alle indennità giornaliere inizia dopo decorrenza del periodo di differimento convenuto.
- 10.3 Nella corresponsione delle prestazioni il periodo di differimento viene calcolato una volta nel corso di 365 giorni.

11 Durata delle prestazioni

- 11.1 I periodi di differimento di 30 e più giorni sono computati alla durata massima delle prestazioni secondo l'articolo 2.
- 11.2 I giorni d'incapacità lavorativa parziale vengono contati come giorni interi.
- 11.3 In caso di passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale, le prestazioni già corrisposte sono computati alla durata massima delle prestazioni secondo l'articolo 2.

12 Incapacità lavorativa parziale

- 12.1 L'indennità giornaliera è per principio accordata per una incapacità lavorativa parziale, attestata dal medico, di almeno il 25%, in proporzione al grado dell' incapacità lavorativa.
- 12.2 In caso di disoccupazione valgono le disposizioni legali.

13 Sovrindennizzo e perdita di guadagno

- 13.1 Un diritto alle indennità giornaliere esiste soltanto nella misura in cui la persona assicurata non ne tragga un profitto assicurativo.
 Sono considerate profitto assicurativo le prestazioni che superano la copertura della perdita di guadagno dell'assicurato.
- 13.2 La persona assicurata deve comprovare la perdita di guadagno non coperta. In caso contrario non c'è diritto alle prestazioni Indennità giornaliera.
- 13.3 Se immediatamente prima di una malattia o di un infortunio, la persona assicurata percepiva un'indennità dall'assicurazione contro la disoccupazione, l'indennità giornaliera viene corrisposta al massimo nelle misura dell' indennizzo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

14 Maternità

- 14.1 Per la gravidanza ed il parto si corrisponde durante 21 giorni l'indennità giornaliera che la stipulante aveva assicurato presso Atupri per la malattia fino al giorno del parto durante almeno 365 giorni consecutivi. Il periodo di differimento convenuto non è computato ai 21 giorni.
- 14.2 Le prestazioni per maternità non sono computate alla durata massima delle prestazioni.
- 14.3 Le prestazioni secondo il capoverso 1 non vengono corrisposte se si cessa l'attività lucrativa prima delle 4 settimane antecedenti il parto.
- 14.4 Con riserva del capoverso 1, non vengono corrisposte prestazioni durante le 14 settimane dopo il parto, ad eccezione delle prestazioni in caso d'infortunio.

15 Diritto in caso di soggiorno all'estero

Per incapacità lavorativa all'estero, l'indennità giornaliera è versata soltanto per la durata di una degenza in un ospedale. Se una persona assicurata si reca all' estero per il trattamento, la cura o il parto, non viene corrisposta nessuna prestazione.

16 Prestazioni in età AVS

In età AVS le indennità giornaliere assicurate vengono versate per un massimo di 180 giorni civili nel corso di 900 giorni consecutivi, al più tardi fino al compimento dei 70 anni d'età. Le indennità giornaliere percepite immediatamente prima dell'età AVS vengono computate qualora superino la durata massima delle prestazioni secondo l'articolo 2.

